

## **D.L. 24 giugno 2016, n. 113 (art. 9).**

### **Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.**

**Art. 9.** *Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita* <sup>(1)</sup>

1. Dopo il [comma 712](#), dell'articolo [1](#), della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), sono inseriti i seguenti: «712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.

712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015.». <sup>(2)</sup>

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo [13, comma 1](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), relativamente alla comunicazione delle variazioni di bilancio, non si applicano agli enti territoriali e non territoriali. <sup>(3)</sup>

1-ter. All'[articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#) <sup>(4)</sup>, le parole: «, le relative variazioni» sono soppresse. <sup>(3)</sup>

1-quater. All'articolo [24, comma 2](#), del [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), le parole: «, le relative variazioni» sono soppresse. <sup>(3)</sup>

1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [13](#) della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'[articolo 141](#) del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'[articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n.](#)

[122](#), nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia. Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'[articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 novembre 2023, n. 162](#). <sup>(5)</sup>

1-sexies. La misura di cui al comma 1-*quinquies* si applica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo oltre il 30 aprile nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'[articolo 18, comma 1, lettera b\)](#), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#); essa non si applica in caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio. <sup>(3)</sup>

1-septies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la misura di cui al comma 1-*quinquies* si applica sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato dalla Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato dal Consiglio. <sup>(3)</sup>

1-octies. La prima applicazione dei commi da 1-*quinquies* a 1-*septies* è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali e ai loro enti che applicano il [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato. <sup>(3)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160](#).

<sup>(2)</sup> Comma così modificato dalla [legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160](#).

<sup>(3)</sup> Comma aggiunto dalla [legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160](#).

<sup>(4)</sup> NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 23 giugno 2011, n. 118».

<sup>(5)</sup> Comma aggiunto dalla [legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 904, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall'[art. 3-ter, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2021, n. 113](#),

dall' *art. 14-ter, comma 1, D.L. 18 novembre 2022, n. 176*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 gennaio 2023, n. 6*, e dall' *art. 8, comma 6, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.